

REG\_CCT

Prot. 0003752 del 26/08/2011



# Questura di Trento

DIVISIONE ANTICRIMINE

Trento, 12 agosto 2011

OGGETTO: Comunicazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza della "cessione di fabbricato" a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI  
VIA TORRE VERDE NR. 21

TRENTO

AI SIGG. DIRIGENTI COMMISSARIATI DI P.S.

ROVERETO  
RIVA DEL GARDA

e, p.c.

AL SIGNOR VICARIO DEL QUESTORE

SEDE

AI SIGG. FUNZIONARI

SEDE

Fa seguito alla nota inviata in data 17/6/2011.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente Ufficio, si precisa che l'art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (noto come decreto sul federalismo municipale), nell'introdurre la nuova cedolare secca sugli affitti, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione assorba, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di P.S. della cessione di un fabbricato o parte di esso (art. 12 D.L. n. 59/78 e ss. mm. L. n. 191/78).

Nell'ambito della semplificazione e delle modifiche normative recentemente intervenute tale obbligo è venuto meno sia per i contratti di locazione registrati (fatta eccezione, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs 23/2011, per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni), sia per i contratti di trasferimento registrati aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.

Resta fermo l'obbligo per le comunicazioni di cui all'art. 7 del DLgs 25/7/1998 n. 286, da presentare all'Autorità di P.S. in caso di concessione di alloggio od ospitalità a stranieri o apolidi ovvero di cessione agli stessi della proprietà o del godimento di beni immobili, da provvedere secondo le modalità tradizionali.



IL QUESTORE  
(Iacobone)